



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2898 del 1997, proposto da:  
XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Caburazzi, Susanna Rossi, con  
domicilio eletto presso XXXXXXXXXXXXX;

*contro*

Ministero dell'Interno - (Rm);

*per l'annullamento*

nel provvedimento 14 marzo 19 97 numero 33 con il quale il capo la polizia  
infliggeva ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Riccardo Savoia  
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di essere in servizio presso la questura di Verona con la qualifica di vice ispettore.

A seguito di procedimento disciplinare a suo carico il capo della polizia gli irrogava la sanzione disciplinare della deplorazione per essere stato sorpreso da superiori gerarchici, in quanto addetto al corpo di guardia con turno da mezzanotte alle sette della mattina, durante l'espletamento del servizio, per ben due volte, addormentato e dimesso nell'abbigliamento, evidenziando nelle circostanze comportamento gravemente negligente nell'adempimento dei propri doveri.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, poiché dall'istruttoria condotta nonché dalle certificazioni mediche prodotte sarebbe emerso che nel periodo in cui si è verificato l'episodio in questione il ricorrente assumeva un medicinale denominato LEXIL per curare un'affezione di ulcera gastrica recidiva e che tale farmaco può causare sonnolenza; non sarebbe stato considerato inoltre che è consuetudine che all'interno del corpo di guardia vi sia una sedia a sdraio e un televisore, che vengono utilizzati dal personale che vi presta servizio;

eccesso di potere per motivazione insufficiente e per erronea valutazione dei presupposti di fatto, e violazione dell'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 numero 737, poiché irrogazione della deplorazione risulterebbe del tutto immotivata, laddove la mancanza imputata sarebbe tale da poter giustificare il semplice richiamo scritto o tutt'al più l'irrogazione di una sanzione pecuniaria;

eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria nonché per erronea valutazione dei presupposti di fatto, dato che nelle premesse del provvedimento impugnato si richiamano espressamente a sostegno delle decisioni

precedenti disciplinari di servizio del dipendente senza in alcun modo specificare in quale direzione si tratti della loro specifica rilevanza ai fini della determinazione del tipo di sanzione applicabile;

Violazione dell'articolo 19 quarto comma del d.p.r. 25 ottobre 1987 numero 737 per omessa applicazione dello stesso, per non essere stato rispettato il termine di 10 giorni previsto da tale disposizione per la contestazione degli addebiti al trasgressore, dato che l'atto di nomina del funzionario istruttore reca la data del 23 ottobre 1996, mentre la contestazione degli addebiti veniva notificata solamente in data 9 novembre 1996, dunque a termine ampiamente scaduto.

Conclude il ricorrente con la domanda di annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge.

All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Dall'esame dello stato matricolare del ricorrente risultano infatti puntualmente indicati i precedenti che giustificano l'irrogazione della sanzione trattandosi della sesta punizione-e una settimana è stata irrogata in data successiva a quella cui risalgono i fatti di causa, consistenti in quattro pene pecuniarie e in un richiamo scritto, sicché, se è certamente plausibile che lo stato di sonnolenza sia stato causato dal medicinale assunto per curare l'ulcera cui il ricorrente soffre in maniera conclamata, parimenti non pare contestabile che il ricorrente è stato trovato al posto di guardia, per ben due volte addormentato e dismesso nell'abbigliamento - il fatto di essere stato senza scarpe al momento dell'accertamento ben pare integrare tale condizione.

Ne è fondato l'assunto secondo cui la tardiva contestazione degli addebiti comporterebbe l'improcedibilità del procedimento.

Risulta agli atti che la nomina del funzionario istruttore- affinché svolga l'istruttoria per l'eventuale riferimento al consiglio provinciale di disciplina in seguito di gravi

atti comportamentali tenuti in servizio-, avvenuta il 23 ottobre 1996, è stata comunicata al ricorrente in data 26 ottobre, mentre la notifica relativa alla contestazione di addebiti, recante la data del 30 ottobre, è stata notificata solo il 9 novembre in quanto il ricorrente risultava irreperibile.

In realtà lo stesso fruiva di un periodo di congedo ordinario presso l'abitazione dei genitori, dal 30 ottobre al 7 novembre, e se è vero che il provvedimento sarebbe potuto essere notificato presso tale domicilio temporaneo, è plausibile che l'amministrazione abbia atteso il rientro dal congedo per effettuare la prevista notifica.

Il ricorso deve dunque essere respinto, nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)